

Cittadinanza Italiana

in base a quanto disposto dal DL 36/2025, che ha modificato la Legge n. 91/1992,
Circolare n. 26185 del 28/05/2025 del DLCI,
Circolare DAIT n. 59 del 17/06/2025

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge n. 91/1992.

Il DL 36/2025 del **27/03/2025**, ha segnato un punto di svolta nell'evoluzione normativa italiana in materia di cittadinanza, introducendo limiti e condizioni ispirati al principio di effettività del vincolo con la Repubblica, stabilendo una **preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza** per chi **nasce all'ESTERO** ed in **possesso di Altra Cittadinanza**, in deroga alle fattispecie di acquisto automatico della cittadinanza che si riportano di seguito:

- **cittadinanza iure sanguinis** (art. 1 legge n. 91/1992 e art. 1 legge n. 555/1912);
- **il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione** (art. 2 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983, art. 2 legge n. 555/1912);
- **cittadinanza per adozione durante la minore età** (art. 3 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983);
- **cittadinanza per matrimonio**
 - **di donna straniera con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983** (art. 10, comma 2 legge n. 555/1912; art. 9 del codice civile del 1865)
 - **di donna straniera con cittadino italiano dopo del 27 aprile 1983** (art. 5 legge n. 91/1992);
- **cittadinanza iuris communicatione**, cioè essenzialmente **per trasmissione ai figli minori conviventi** del genitore che acquista la cittadinanza italiana (art. 14 legge n. 91/1992; art. 12, comma 1, legge n. 555/1912).

La nuova disposizione consente, tuttavia, anche a chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza di ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste.

Dunque in ogni caso la prima distinzione da fare è se il richiedente sia nato in **ITALIA** o all'**ESTERO**.

La seconda distinzione, **se nato all'ESTERO**, abbia o meno **ALTRA cittadinanza** (**art. 3-bis della Legge 91/1992**).

Altra distinzione, se trattasi di **MINORE** o **MAGGIORENNE**.

Ultima distinzione, se gli **ascendenti** sono o sono stati Cittadini **Italiani per NASCITA** o per **ACQUISTO** (art. 4, 5, 9, 14 della Legge 91/1992).

Considerato la mole di combinazioni che possono verificarsi, a seconda dei casi, viene qui di seguito spiegato le varie possibilità di acquisto della cittadinanza Italiana suddividendo gli schemi tra **MINORENNI**:

Schema per l'attribuzione o acquisto della Cittadinanza ai MINORI

Minore Nato in ITALIA O Nato <i>all'ESTERO e NON HA ALTRA Cittadinanza</i>	→	FIGLIO di	→	ITALIANO per NASCITA	→	è Italiano Per NASCITA (Jure Sanguinis) art. 1 comma 1 lettera a) L. 91/1992	→	CASO 1 - Cittadino Per DISCENDENZA		
	→	RICONOSCIUTO post nascita da	→	ITALIANO per NASCITA	→	è Italiano per NASCITA (<i>art. 2 comma 1 L. 91/1992</i>) da ATTESTAZIONE di cui art. 16 comma 8 DPR 572/1993	→	CASO 2 - Cittadino Per RICONOSCIMENTO		
	→	ADOTTATO da	→	ITALIANO per NASCITA	→	è Italiano dal Giorno SUCCESSIVO alla Sentenza di Adozione (<i>art. 3 L. 91/1992</i>) per ATTESTAZIONE di cui art. 16 comma 8 DPR 572/1993	→	CASO 3 - Cittadino Per ADOZIONE		
	→	FIGLIO o RICONOSCIUTO o ADOTTATO da	→	STRANIERO che ha ACQUISTATO la Cittadinanza	→	Nato DOPO che il genitore ha acquistato la cittadinanza	→	è Italiano Per NASCITA (Jure Sanguinis) art. 1 comma 1 lettera a) L. 91/1992	→	Nato dopo acquisto
					→	Nato PRIMA dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore	→	Il minore, CONVIVENTE , sarà Italiano solo se ci sono i requisiti di cui all' art. 14 L. 91/1992 e art. 12 D.P.R. 572/1993	→	Art 14 L. 91/1992
Minore Nato all' ESTERO e HA Altra Cittadinanza	→	FIGLIO o RICONOSCIUTO o ADOTTATO da	→	ITALIANO per NASCITA solo se vengono soddisfatti UNO dei seguenti requisiti	→	Se vengono soddisfatti, per il minore, i requisiti di cui all' art. 3-bis lettera c) L. 91/1992	→	Italiano Per NASCITA (Jure Sanguinis) o se riconosciuto/adottato per ATTESTAZIONE di cui art. 16 comma 8 DPR 572/1993	→	CASO 4.1 - art. 3-bis lettera c) L. 91/1992
					→	Se vengono soddisfatti i UNO dei requisiti di cui art. 1, comma 1-ter, del DL n. 36/2025 (Circolare n 26185 del 28-05-2025 punto 2.3)	→	Dichiarazione ai sensi dell'Art. 4 comma 1-bis) L. 91/1992 : (Circolare n. 59 del 17-06-2025 Allegato B - Formula 79) entro il 31/05/2026 (periodo TRANSITORIO) => Italiano per ACCERTAMENTO ai sensi dell'Art. 16 c. 2 DPR 572/1993	→	CASO 4.2 - art. 1, comma 1-ter, del DL n.36/2025
					→	Se vengono soddisfatti UNO dei requisiti dell' Art. 4 comma 1-bis) L. 91/1992 : (Circolare n 26185 del 28-05-2025 punto 2.2)	→	Dichiarazione ai sensi dell'Art. 4 comma 1-bis) L. 91/1992 : (Circolare n. 59 del 17-06-2025 Allegato A - Formula 79) entro il entro 1 anno dalla nascita / filiazione / adozione del minore => Italiano per ACCERTAMENTO ai sensi dell'Art. 16 c. 2 DPR 572/1993	→	CASO 4.3 - Art. 4 comma 1-bis) L. 91/1992
	→	Dichiarazione ai sensi dell'Art. 4 comma 1-bis) L. 91/1992 : (Circolare n. 59 del 17-06-2025 Allegato A - Formula 79) e se dopo il minore risiede legalmente per almeno 2 anni continuativi in ITALIA => Italiano per ACCERTAMENTO ai sensi dell'Art. 16 c. 2 DPR 572/1993								
	→	FIGLIO o RICONOSCIUTO o ADOTTATO da	→	STRANIERO che ha ACQUISTATO la Cittadinanza	→	Nato DOPO che il genitore ha acquistato la cittadinanza	→	Il minore sarà Italiano solo se ci sono i requisiti di cui all' art. 3-bis lettera C) L. 91/1992 o art 3-bis lettera D) L.91/1992	→	Nato dopo acquisto
					→	Nato PRIMA dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore	→	Il minore, CONVIVENTE , sarà Italiano solo se ci sono i requisiti di cui all' art. 14 L. 91/1992 e art. 3-bis lettera D) L. 91/1992	→	Art 14 e art 3-bis L. 91/1992